REGOLAMENTO (CE) N. 634/2005 DELLA COMMISSIONE

del 26 aprile 2005

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune [1], in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci.

(3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4) È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario [2].

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2005.

Per la Commissione
László KOVÁCS
Membro della Commissione

[1] GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2005 (GU L 82 del 31.3.2005, pag. 1).

[2] GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto d'adesione del 2003.

ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazioni
(1)	(2)	(3)
1. Amplificatore a bassa frequenza, con incorporato un decodificatore audio numerico, un processore audio digitale per produrre un effetto sonoro a canali multipli (surround) e dei circuiti per la sincronizzazione video e audio. Il dispositivo può ricevere segnali provenienti da diverse fonti (ad esempio: lettore DVD, sintonizzatore satellitare, lettore di cassette, videoregistratore). Tali segnali sono decodificati e passati a convertitori numerici/analogici prima di essere amplificati.	8518 40 99	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle Regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 8518, 8518 40 e 8518 40 99. La decodifica e l'elaborazione dei segnali audio sono considerate come facenti parte della funzione di amplificazione dell'audiofrequenza. Il prodotto resta classificato nella voce 8518 in quanto la funzione video permette soltanto di sincronizzare i segnali audio e video.
2. Apparecchio costituito da: — un ricevitore per la radiodiffusione AM/FM, — un amplificatore a canali multipli, e — un processore audio numerico. Il prodotto, destinato all'intrattenimento casalingo, è presentato con un telecomando.	8527 39 80	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle Regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 3 della sezione XVI nonché dal testo dei codici NC 8527, 8527 39 e 8527 39 80. Ai sensi della nota 3 della sezione XVI, la componente che determina la funzione principale dell'apparecchio multifunzionale è il ricevitore per la radiodiffusione. L'amplificazione e l'elaborazione del suono sono considerate funzioni secondarie rispetto alla ricezione per la radiodiffusione. Di conseguenza, l'apparecchio multifunzionale è classificato come ricevitore per la radiodiffusione nel codice 8527 39 80.
3. Apparecchio costituito da: — un ricevitore per la radiodiffusione AM/FM, — un amplificatore a canali multipli, — un processore audio numerico, e — circuiti per la sincronizzazione video/audio. Il prodotto, destinato all'intrattenimento casalingo grazie alla ricezione di segnali provenienti da diverse fonti (ad esempio: lettore DVD, sintonizzatore satellitare, lettore di cassette, videoregistratore), è presentato con un telecomando. I segnali audio possono essere decodificati ed inviati a convertitori numerico/analogici prima di essere amplificati.	8527 39 80	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle Regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 3 della sezione XVI nonché dal testo dei codici NC 8527, 8527 39 e 8527 39 80. Ai sensi della nota 3 della sezione XVI, la componente che determina la funzione principale dell'apparecchio multifunzionale è il ricevitore per la radiodiffusione. L'amplificazione e l'elaborazione del suono sono considerate funzioni secondarie rispetto alla ricezione per la radiodiffusione. Il prodotto è classificato nella voce 8527 in quanto la funzione video permette soltanto di sincronizzare i segnali audio e video. Di conseguenza, l'apparecchio multifunzionale è classificato come apparecchio ricevente per la radiodiffusione nel codice NC 8527 39 80.

(1)	(2)	(3)
4. Monitor a colori con dispositivo di visualizzazione a cristalli liquidi (LCD), avente una diagonale dello schermo di 38,1 cm (15″) e dimensioni totali di 30,5 (L) × 22,9 (A) × 8,9 (P) cm che presenta le seguenti caratteristiche: — risoluzione massima di 1 024 × 768 pixels — frequenze di scansione di 30-80 kHz (orizzontale) e 56-75 Hz (verticale). Il prodotto ha le seguenti interfacce: — un'entrata VGA — un'entrata DVI — un'entrata/uscita BNC — un'entrata/uscita S-video (Y/C) — un'entrata/uscita Audio. Il prodotto può visualizzare segnali ricevuti da varie fonti, come una maechina automatica per l'elaborazione dei dati, un sistema televisivo a circuito chiuso, un lettore DVD oppure una videocamera.	8528 21 90	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle Regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 8528, 8528 21 e 8528 21 90. È esclusa la classificazione del prodotto alla sottovoce 8471 60 in quanto il monitor non è del tipo utilizzato unicamente o principalmente nell'ambito di un sistema automatico di elaborazione dei dati (cfr. nota 5 del capitolo 84), per la sua capacità di visualizzare segnali provenienti da varie fonti. Parimenti, il prodotto non può essere classificato alla voce 8531, in quanto non ha la funzione di segnalazione visiva (cfr. le note esplicative del Sistema armonizzato della voce 8531, punto D).
5. Sistema costituito da: — un'unità centrale di elaborazione munita di una tastiera, un mouse e uno schermo di visualizzazione (personal computer), — un'unità di elaborazione centrale (server) e — uno scanner di precisione. Lo scanner di precisione è costituito da un dispositivo definito come «supporto per sensore scanner» montato su un telaio. Questo «supporto per sensore scanner» è dotato di diversi sensori che misurano i dati qualitativi della carta (umidità, temperatura, peso, ecc.). Esso può avanzare e retrocedere sul telaio raccogliendo informazioni grazie a fasci di luce infrarossa o laser oppure ad altri metodi di misurazione. Tali informazioni sono trasmesse, tramite il server, al personal computer che le elabora in modo da ottenere dati che consentono di controllare la qualità della carta. Le informazioni elaborate dal personal computer consentono di adeguare la produzione degli impianti di fabbricazione della carta, ma questi ultimi non fanno parte del sistema.	9032 89 90	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle Regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 7(b) del capitolo 90 nonché dal testo dei codici NC 9032, 9032 89 e 9032 89 90. A norma della nota 5(B) del capitolo 84, il sistema non può essere classificato nella voce 8471 in quanto svolge una funzione specifica diversa dall'elaborazione dei dati [cfr. nota 5(E) del capitolo 84]. Il prodotto in questione è un regolatore automatico di grandezze non elettriche, la cui funzione si basa su un fenomeno elettrico variabile con il fattore da regolare [cfr. nota 7 b) del capitolo 90].